

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA PER L'ANNO 2013 DELLA COMPONENTE RIFIUTI DEL TRIBUTO TA.R.E.S. (TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, ART.14 D.L.201/11) AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 D.L.102/13.**

## **INDICE:**

- Art.1 oggetto del regolamento**
- Art.2 determinazione della tariffa TA.R.E.S. 2013**
- Art.3 articolazione tariffaria 2013**
- Art.4 utenze domestiche**
- Art.5 utenze non domestiche**
- Art.6 riduzioni applicabili alla Ta.r.e.s. 2013**
- Art.7 agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero ai fini Ta.r.e.s.2013**
- Art.8 contenuto della dichiarazione Ta.r.e.s. 2013**
- Art.9 liquidazione del tributo 2013**
- Art.10 entrata in vigore ed abrogazioni**

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il regolamento disciplina, ai sensi ed effetti dell'art.5 comma 1 del D.L.102/13 e limitatamente all'annualità 2013, l'applicazione della componente del tributo sui rifiuti e sui servizi - di cui all'art.14 del D.L.201/11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214- diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. Le disposizioni di questo regolamento derogano- ove incompatibili- alle previsioni in materia di Tares 2013 contenute nel vigente regolamento Ta.r.e.s. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.69/2013. Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme di cui al suddetto regolamento Ta.r.e.s.
3. Le disposizioni di questo regolamento non incidono in nessun modo sulla disciplina della componente servizi del tributo Ta.r.e.s. (maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 D.L.201/11, che competenza statale) contenuta nell'art.24 del regolamento Ta.r.e.s. richiamato al precedente comma 2 che continua a trovare applicazione anche in relazione all'annualità 2013.

## **Art.2**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TA.R.E.S 2013**

1. In deroga a quanto diversamente disposto dagli articoli 10 e seguenti del vigente regolamento Ta.r.e.s.:
  - a) la tariffa, ai sensi dell'art.5 comma 1 e comma 3 del D.L.102/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003.
  - b) i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – da coprire con il gettito della componente rifiuti del tributo- sono individuati tenendo conto del DPR 158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.14 comma 23 del D.L.201/11. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.

## **Art.3**

### **ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2013**

1. In deroga -limitatamente a quanto diversamente stabilito dagli articoli 10,11 e 12 del vigente regolamento Ta.r.e.s.- la tariffa Ta.r.e.s. 2013 è composta dalla sola quota fissa.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.
3. L'insieme dei costi complessivi da coprire con il tributo viene ripartito tra le categorie di utenza

domestica e non domestica con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse.

#### **Art.4**

##### **UTENZE DOMESTICHE**

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.

2.L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

3. Relativamente alle utenze domestiche non trova applicazione, limitatamente all'annualità 2013, quanto previsto dall'art.12 del regolamento Ta.r.e.s.. Conseguentemente la tariffa delle utenze domestiche è unica, riducibile del 15% in presenza di unico occupante residente.

#### **Art.5**

##### **UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 28 classi in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti .

2. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.

3. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili . Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività sono determinati con riferimento ai valori di produttività media rilevati dal (D.P.R. 158/99) e vengono applicati nella stessa misura già utilizzata per la TARSU. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.

6. Il tributo dovuto dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

#### **Art. 6**

##### **RIDUZIONI APPLICABILI ALLA TA.R.E.S 2013**

1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 21 del regolamento Ta.r.e.s., è prevista l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie ai sensi dell'art.14, comma 15, D.L.201/11 e dell'art.5 comma 1 D.L.102/13:

- a) abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 15%
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente ed è applicata con decorrenza dal 01/01 dell'annualità successiva a quella di presentazione della relativa istanza.
3. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art.5 comma 1 lett.d) del D.L.102/13 ed in considerazione dell'abrogazione disposta dal comma 2 del medesimo art.5 è istituita apposita esenzione Ta.r.e.s. anno 2013 -finanziata dal gettito del tributo- per i locali e le aree occupate o comunque tenute a disposizione dal Comune.

#### **Art.7**

#### **AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO AI FINI TA.R.E.S. 2013**

1. In deroga a quanto disposto dagli artt.16 e 18 del regolamento Ta.r.e.s., ai fini Ta.r.e.s. 2013 le riduzioni ivi previste sono calcolate sulla tariffa/mq unitaria. L'ammontare delle stesse non può essere superiore al 30% del tributo dovuto.

#### **Art.8**

#### **CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE TA.R.E.S. 2013**

1. In considerazione delle peculiarità della tariffa Ta.r.e.s. 2013 così come disciplinata nel presente regolamento non trova applicazione, in relazione all'annualità 2013, la previsione di cui all'art.26 comma 5 lett.e) del regolamento Ta.r.e.s. che impone di dichiarare "Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;".

#### **Art.9**

#### **LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO 2013**

1. In deroga a quanto diversamente disposto dall'art.12 del regolamento Ta.r.e.s., in base al presente regolamento ed alle vigenti disposizioni di legge il tributo Ta.r.e.s. 2013 relativo alle utenze domestiche viene liquidato senza tener conto del numero degli occupanti le singole utenze ad eccezione della condizione di unico occupante residente effettuata alla data del 31/12/2012 in considerazione delle condizioni di applicabilità di questa riduzione (rif. Art.6 di questo regolamento).
2. Relativamente ai termini dichiarativi resta fermo quanto previsto dall'art.26 del Regolamento Ta.r.e.s. vigente, mentre per quanto riguarda il versamento del tributo, in deroga all'art.27 del vigente regolamento Ta.r.e.s., il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti l'ultimo giorno di luglio, l'ultimo giorno di settembre e il trentuno di dicembre.
3. Ai fini della riscossione del tributo – ivi compreso il tributo provinciale (art.14 comma 28 D.L.201/11) - e della maggiorazione sui servizi (art.14 comma 13 D.L.201/11) la soglia minima di versamento disciplinata dall'art.1 comma 168 della Legge 296/06 è applicata come previsto dall'art.30 del vigente regolamento Ta.r.e.s. ed applicata con riferimento all'importo totale risultante dal documento di versamento (pari alla somma degli importi associati al codice del tributo ta.r.e.s. comunale e degli importi associati al codice della relativa maggiorazione).

#### **Art.10**

#### **ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013 sulla base di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della Legge n.388 del 23/12/2000 così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.8 comma 1 del D.L. 31/08/2013 n.102.
2. Il presente regolamento - adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 D.Lgs.446/97 ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dall'art.5 del D.L.102/13- detta disposizioni in deroga in materia di componente rifiuti Ta.r.e.s. 2013 e di agevolazioni e riduzioni applicabili all'annualità 2013 disciplinate dal regolamento Ta.r.e.s. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.69/2013. Per quanto non diversamente normato dal presente regolamento e se compatibile, continua a trovare applicazione anche ai fini Ta.r.e.s. 2013 il suddetto regolamento

Ta.r.e.s..

3. In applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento il Consiglio Comunale delibera nuove tariffe Ta.r.e.s. 2013 a sostituzione di quelle deliberate con Atto del C.C. n.70/2013.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono approvate nell'esercizio della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.5 del D.L.102/13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124.